



# ORDINES

*Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2019

GEREMIA ROMANO

**Un tratto in onore di Robert Alexy**



## Un tratto in onore di Robert Alexy

Il 13 giugno u.s., l'Auditorium dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro ha ospitato un evento di eccezionale portata culturale e densa di significati, per un'intera comunità di giuristi: il conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Giurisprudenza al professor Robert Alexy, emerito di Diritto Pubblico e Filosofia del Diritto dell'Università di Kiel.

In una cerimonia per il conferimento di una Laurea Magistrale *ad honorem*, restiamo tutti colpiti dalla pompa magna e dalle "procedure religiose": e tanto, per avvertire che la solennità del cerimoniale e la rigidità del protocollo sono preordinate a rimarcare l'eccezionalità dell'evento, per i meriti scientifici della personalità di studioso, al quale ci onoriamo di tributare il più alto titolo onorifico della comunità accademica.

Il riconoscimento che il Magnifico Rettore dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro ha provveduto a conferire al prof. Alexy inorgoglisce, soprattutto, i colleghi del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (che mi onoro di rappresentare) i quali, su iniziativa del prof. Massimo La Torre, hanno avanzato la proposta iniziale e dato abbrivio alle procedure di rito.

Il motivo di tanto orgoglio è originato dall'onore di potersi iscrivere in quella già nutrita comunità di giuristi che ha potuto apprezzare e condividere un pensiero giuridico-filosofico, raffinato e pratico, il quale ha, profondamente, segnato l'evoluzione degli studi giuridici, ben oltre i confini di singoli ordinamenti statuali, per ambire ad una dimensione

---

· Professore Ordinario di Diritto Civile e Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro.

mondiale; giacché il prof. Robert Alexy ha già ricevuto analogo riconoscimento accademico, in molte altre e prestigiose università.

Il mio intervento, nella qualità di rappresentante istituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, inserito tra le parole di encomio del Magnifico Rettore e la presentazione del *laudator*, mi ha confinato in equilibrio precario da “terra di mezzo”, con l’imperativo di non invadere lo spazio riservato alle altrui competenze; ma ha rappresentato anche l’occasione per una sollecitazione sull’effettivo significato che il riconoscimento del più alto grado accademico può assumere, per la stessa comunità di giuristi, e sulle sue ricadute, conseguenti o auspiccate.

Certo, potrebbe apparire, anche nelle scelte di lessico, che questo mio avvio comunichi una leggera insofferenza alla, pur altrimenti giustificata, rigidità del protocollo; ma ciò è dovuto soltanto ad una eccentrica, quanto prevedibile impressione: la rigidità del protocollo, alla quale si informa la solennità del cerimoniale, propone un singolare quanto fittizio contrasto con la libertà di spirito e di pensiero giuridico, che ha contraddistinto il metodo come anche le conquiste scientifiche, maturate dal prof. Alexy.

La libertà è una prerogativa della ricerca scientifica, in generale, e del pensiero filosofico, in particolare; al punto, che siamo ben disposti ad esaltare quello filosofico, come pensiero libero; ma un interrogativo è costante compagno di viaggio: la libertà deve costituire una prerogativa anche del giurista e del pensiero giuridico? Ed eventualmente, entro quali limiti?

Mi sia consentito lasciare aperta la questione, salvo a riprenderla, in fine; anche se, come tutte le questioni astratte e generaliste, oltre al contenuto enfatico e retorico, rischia di comunicare uno scarso contributo di conoscenza, al dibattito che la alimenta.

Il prof. Alexy è stato ammirato relatore in una serie di conferenze organizzate, nei vari anni, dal Dottorato di Ricerca in Teoria del diritto ed ordine giuridico ed economico europeo, afferente al Dipartimento che qui

rappresento; le opere del prof. Alexy hanno nutrito la formazione dei vari giovani dottorandi che, nei vari anni, hanno seguito il Corso. Il Dottorato, magistralmente coordinato dal prof. Massimo La Torre, è divenuto momento di confronto e di dibattito, tra i numerosi giuristi di fama internazionale i quali, come il prof. Alexy, hanno onorato questo Ateneo, con la loro entusiastica disponibilità.

Il Dottorato ha rappresentato e continua a rappresentare momento di formazione e di fermento culturale, a carattere multidisciplinare e interdisciplinare, per molti giovani calabresi.

Il Diritto è fenomeno storico-sociale assai articolato e complesso; oggi, più che nei tempi meno recenti, non può dismettere i panni di “esperienza giuridica”, di “cultura giuridica” e di “sistema composito”, i quali ne contraddistinguono l’essenza storico-razionale.

In questa direzione, studiosi – come il prof. Robert Alexy – hanno fornito un contributo assai prezioso, secondo una percezione comune ai ricercatori di Filosofia del diritto e di Teoria generale come pure a civilisti e costituzionalisti.

Il Dottorato di Ricerca in Teoria del Diritto e ordine giuridico ed economico europeo, per ragioni che procedono anche dalla multidisciplinarietà dei suoi contenuti formativi, ha rappresentato anche il momento nel quale è maturata l’idea del riconoscimento del titolo onorifico che, oggi, questa Comunità Accademica si accinge a tributare al prof. Alexy.

Perché qualsiasi giurista in formazione non può esimersi dall’interrogarsi sulla giustificazione razionale del fondamento del diritto e sulla sua riconducibilità a canoni etici o di giustizia.

Certo, il diritto è valido perché *positum*, direbbe il giurista; ma il diritto non si esaurisce negli enunciati linguistici che articolano i contenuti del diritto *positum*; giacché gli enunciati legislativi sono veicoli di una razionalità, di un valore giuridico, di una valutazione normativa (di azioni, di condotte, di comportamenti) che il giurista è chiamato a ricavare da

essi, attraverso un procedimento ermeneutico, logico-deduttivo, destinato ad informare e a formare una “esperienza giuridica”.

In Italia, il diritto sta vivendo un momento di pericolosa involuzione, attestato – tra l’altro – da una giurisprudenza autoreferenziale e da un sistema giudiziario, che manifesta significative difficoltà a rendere giustizia, secondo i canoni di un diritto certo; e il giurista, di conseguenza, sconta la sfiducia della percezione sociale di un ruolo (quello, in generale, svolto dai professionisti intellettuali), reputato poco utile, perché incapace di produrre la rassicurazione di una giustizia certa.

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia e il Dottorato di Ricerca in Teoria del diritto ed ordine giuridico ed economico europeo, di questo Ateneo si stanno interrogando e stanno rimeditando il proprio ruolo, istituzionalmente, articolato da ricerca, didattica e formazione di giuristi, economisti, sociologi e di futuri professionisti intellettuali.

L’evento di oggi cade in un momento nel quale, nell’esperienza italiana della teoria dell’argomentazione e del ragionamento giuridico, il dibattito sulla coesistente operatività di regole e di principi, pericolosamente ed erroneamente, ripropone le contrapposizioni di una guerra di religione.

La proposta del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro di conferimento della Laurea ad honorem al prof. Robert Alexy ha inteso rinnovare, all’attenzione degli studenti in formazione e di tutti gli operatori giuridici di un’intera comunità territoriale, l’esempio di ricercatore e di studioso; e con l’occasione, l’invito a leggere o a rileggere le sue opere, con quella maggiore attenzione che meritano i contributi scientifici di ampio respiro sistematico, capaci di risvegliare, in qualsiasi operatore giuridico, quel senso di responsabilità che nasce dal sentirsi attori nella edificazione di un sistema giuridico complesso, qual è il nostro.

Nella introduzione alla *Laudatio*, il prof. Massimo La Torre ha richiamato lo scritto sul conflitto delle facoltà universitarie, là dove, con

argomenti a sostegno della superiorità degli studi di filosofia, Immanuel Kant aveva giustificato la conclusione secondo la quale il «il filosofo è il vero giurista»; secondo una opzione indotta da una prevalenza ideologica dello studioso di razionalità. Secondo Massimo La Torre, il pensiero di Robert Alexy potrebbe suggerire una conclusione alternativa: «il giurista, quello colto e riflessivo, attento alle questioni fondamentali della pratica giuridica è, forse, il filosofo più efficace» giacché tocca il cuore operativo della pratica giuridica, elevando il pensiero al rango di attività e di azione, così avvicinando la ragione alla forza, nel tentativo di «domesticare quest'ultima», ogni qualvolta si tratti di concretizzare l'astratto precetto normativo, in relazione alle «operazioni umane più concrete e minute».

Nelle dinamiche che accompagnano formazione e applicazione del diritto, due componenti alimentano suggestioni evolutive o, per converso, rischi di derive: quando il pensiero illuminato, ragionevole o anche solo responsabile si scontra e cede al possibile arbitrio del legislatore oppure del giudice. Il rischio si concretizza quando il “creatore” dell’opera (legge o sentenza) dismette i panni di colui che è chiamato a espletare una funzione per navigare nel libero esercizio di un potere.

Filosofi e giuristi che abbiano operato dopo la seconda guerra mondiale o abbiano analizzato le esperienze giuridiche, italiana e tedesca, si sono ritrovati in un comune quanto complementare impegno scientifico, al servizio di una effettiva tutela dei diritti fondamentali della persona umana; e di fronte alla constatazione di leggi dal dubbio fondamento etico-razionale, la necessità di interrogarsi sul ruolo e sul compito che debbano spettare al giudice e al giurista, in generale, nell’alternativa tra interprete (o meglio: esegeta) del singolo enunciato legislativo e interprete della razionalità di un sistema normativo che informa e rivive in ogni enunciato legislativo.

Non è certo di recente riproposizione il dilemma tra diritto valido perché “formalmente” posto o perché anche, intrinsecamente e razionalmente, giusto.

Alexy ne propone una sintesi, rinnovata anche nella sua *lectio magistralis*, là dove indica che il diritto offre due rappresentazioni: il profilo violento del potere e della forza; il profilo di giustizia, altrimenti definito come pretesa di correttezza. E di qui, la incondizionata fiducia nel giudice (e nel giurista, in generale), chiamato a rinvenire, nelle soluzioni concrete, la giusta proporzione e il razionale bilanciamento tra quei due elementi, coesenziali al diritto.

Il civilista – per la parte più circoscritta che mi compete – ricorda il contributo che Alexy, insieme ad una nutrita schiera di filosofi e di studiosi di Teoria generale del diritto, ha apportato alla giustificazione razionale ed assiologica del concetto di validità del diritto; e, in questa direzione, alla valorizzazione dei principi, nell’opera di individuazione ed applicazione della regola del caso concreto.

Ne sono usciti rinnovati ruolo e compiti giacché il punto di partenza dell’operazione ermeneutica che il giurista è chiamato a svolgere è, a ben vedere, il problema o questione giuridica, per la cui soluzione è deputato a interrogare il complesso ordinamentale che compone la pluralità di fonti normative. Abbandonata la pura logica dell’esegesi, il civilista, nell’esperienza italiana a partire dagli anni settanta del secolo scorso, ha saputo rinnovare il sistema giuridico, anche in presenza di un legislatore poco attento alle evoluzioni della società e, qualche volta, sbrigativo nel dettare disposizioni normative. Regole, principi e clausole generali consegnano al civilista contenuti, variamente, articolabili; e agevolano, in tal guisa, un’operazione di ricostruzione assiologica della razionalità del sistema normativo, in relazione al conflitto proposto dalle particolarità del caso concreto; e, dunque, consentono il congruo e costante adeguamento del profilo formale del diritto alle singolarità del fatto concreto, giacché autorizzano l’interprete a dare al problema concreto la risposta che il sistema normativo avrebbe dato, qualora avesse potuto prevederlo, nelle sue specifiche singolarità.

Alexy ha lasciato al civilista una pesante eredità, tributandogli, al contempo, un ruolo di grande responsabilità; ruolo, per altro, riconosciuto anche dal codice civile italiano là dove, all'art. 12 disp. prel., offre un contenuto molto articolato e composito alla essenziale mediazione ermeneutica, tra diritto e fatto. Al giurista, dunque, rimane il peso di una responsabilità nel dover rendere soluzioni giuste, non tanto, perché rispondenti a canoni etici (secondo un'opzione che aprirebbe un pericoloso squarcio al soggettivismo) ma perché coerenti con il sistema normativo, del quale assumono di essere promanazione e dal quale l'interprete è vincolato, nel suo ragionamento inferenziale.

Si tratta di rendere una "giustizia normativa", altresì, al servizio della fondamentale esigenza di certezza del diritto, coesistente a quella della necessaria adeguatezza e congruenza della regola applicata: nell'insegnamento di Alexy, rispondente al canone della c.d. «pretesa di correttezza» delle norme giuridiche.